



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

INDIVIDUZIONE DEI CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI

DI CUI ALLA L.R. 6 NOVEMBRE 2020, N. 30 “DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E MODALITÀ DI INTERVENTO DELLA REGIONE ABRUZZO IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI”

La Legge Regionale del 6 novembre 2020, n. 30 fissa le disposizioni sanzionatorie e le modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari e, in particolar modo, all'art. 2 stabilisce che la Regione Abruzzo provveda all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'importo della sanzione deve essere determinato nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente competente, nell'emettere l'atto di ordinanza-ingiunzione di cui alla L.R. n.30/2020, tiene conto di quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e determina l'ammontare della sanzione amministrativa avendo riguardo:

- della gravità della violazione,
- dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione,
- della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

La **gravità** della violazione è stabilita dall'allegato 1 alla L.R. n. 30/2020, che, in caso di inosservanza della Disciplina Regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari, di cui alla DGR n. 314 del 31/05/2021, individua le diverse fattispecie di violazione con l'indicazione della relativa gravità, così espressa:

- B: gravità bassa
- M: gravità media
- A: gravità alta

La **personalità** del trasgressore è valutata in ordine alla reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse nel quinquennio precedente ed accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.

La valutazione delle **condizioni economiche** del trasgressore terrà conto dell'effettivo stato economico disagiato, se evidenziato direttamente dal ricorrente e riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) presentati.

Calcolo dell'importo della sanzione

La L.R. n. 30/2020 individua 3 fattispecie di violazioni riscontrabili:

1. l'inosservanza degli obblighi relativi alla **documentazione amministrativa** che abilita all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, che comporta l'irrogazione di una sanzione da 200,00 a 2.000,00 euro;
2. l'inosservanza delle **norme tecniche per la corretta utilizzazione agronomica** degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, che comporta l'irrogazione di una sanzione da 400,00 a 4.000,00 euro;
3. l'inosservanza delle disposizioni sullo **stoccaggio** degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, nonché sulla pratica dell'accumulo temporaneo dei materiali palabili, che comporta l'irrogazione di una sanzione da 700,00 a 7.000,00 euro.

A ciascuna violazione viene attribuito un punteggio in base alla sua gravità (1= gravità bassa; 3= gravità media; 5= gravità alta), come riportato nelle tabelle seguenti.

	Fattispecie 1: violazioni adempimenti amministrativi	Gravità	Punteggio
1	Presentazione della comunicazione di spandimento agronomico o del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) oltre i termini previsti dalla disciplina regionale di utilizzazione agronomica per le aree non ricomprese in zone vulnerabili da nitrati e comunque entro stessa campagna agraria.	B	1
2	Mancata e/o incompleta compilazione del registro dei fertilizzanti e delle utilizzazioni.	M	3
3	Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di effluenti zootecnici, digestato, acque reflue.	M	3
4	Presentazione incompleta o difforme della comunicazione o del PUA a valere per le zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola.	M	3
5	Presentazione della comunicazione di spandimento agronomico o del PUA oltre i termini previsti dal programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e comunque entro il termine della stessa campagna agraria.	M	3
6	Assenza di contratti in caso di cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici, del digestato, delle acque reflue.	A	5
7	Mancato aggiornamento annuale della comunicazione o del PUA.	A	5
8	Mancata presentazione della comunicazione annuale o del PUA.	A	5

	Fattispecie 2: violazioni utilizzazione agronomica	Gravità	Punteggio
1	Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale.	M	3
2	Mancato rispetto delle condizioni specifiche di utilizzazione agronomica – Modalità di spandimento.	M	3
3	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione relativi a distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni.	M	3
4	Superamento del limite dei 340/kg/ha/anno di azoto organico al campo da effluenti zootecnici, in aree non vulnerabili, e dei 170/kg/ha/anno di azoto organico al campo da effluenti zootecnici in aree vulnerabili.	M	3
5	Superamento degli indici PUA del bilancio dell'azoto e/o superamento delle esigenze delle colture praticate.	A	5
6	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di distribuzione dell'effluente zootecnico con immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in acque sotterranee.	A	5

	Fattispecie 3: violazioni stoccaggi	Gravità	Punteggio
1	Mancato rispetto della pratica dell'accumulo temporaneo in riferimento a localizzazione, durata e/o caratteristiche.	B	1
2	Assenza di stoccaggi differenziati ove sussiste produzione di digestato.	M	3
3	Insufficiente capacità di stoccaggio in funzione del calendario di distribuzione e delle caratteristiche aziendali ed in funzione del periodo di fermo invernale.	M	3
4	Assenza di strutture di stoccaggio.	A	5

Per ciascuna fattispecie di violazione viene calcolata la somma dei punteggi attribuiti alle diverse violazioni ed il punteggio totale ottenuto sarà impiegato per ottenere il fattore di moltiplicazione dell'importo minimo della sanzione prevista, come stabilito nelle seguenti tabelle:

Fattispecie 1: violazioni ad adempimenti amministrativi

PUNTEGGIO TOTALE PER LA FATTISPECIE 1	FATTORE MOLTIPLICAZIONE IMPORTO MINIMO
$1 \leq x < 5$	1,5
$5 \leq x < 10$	3
$x \geq 10$	6

Fattispecie 2: violazioni a disposizioni per l'utilizzazione agronomica

PUNTEGGIO TOTALE PER LA FATTISPECIE 2	FATTORE MOLTIPLICAZIONE IMPORTO MINIMO
$x \leq 3$	1,5
$3 < x \leq 10$	3
> 10	6

Fattispecie 3: violazioni a disposizioni sugli stoccaggi

PUNTEGGIO TOTALE PER LA FATTISPECIE 3	FATTORE MOLTIPLICAZIONE IMPORTO MINIMO
$1 \leq x < 3$	1,5
$3 \leq x < 6$	3
$x \geq 6$	6

Cumulo delle violazioni

Ai sensi dell'art. 7 della L. 689/1981, nel caso in cui vengano riscontrate violazioni afferenti a più fattispecie, la sanzione sarà pari alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Circostanze attenuanti

All'importo della sanzione come sopra determinato si applicano le seguenti riduzioni:

- 20%, qualora il trasgressore versi in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo previsto;
- 20% qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo previsto.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili e la somma non potrà essere in ogni caso inferiore all'importo minimo.

Reiterazione delle violazioni

Per ogni reiterazione della medesima fattispecie di violazione commessa dal trasgressore nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio, accertata con ordinanza-ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, si applica una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia (L.R. n. 30/2020, art. 3, comma 3).

Rateizzazione delle sanzioni

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/1981, il trasgressore ha facoltà di chiedere la rateizzazione della sanzione.

Ove richiesta, la rateizzazione può essere concessa nel numero di tre rate mensili per sanzioni di importo fissato da 200,00 a 3.000,00 euro, ovvero sei rate mensili per importi superiori.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento rateale, anche per una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento dell'ammontare residuo in un'unica soluzione.